

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 gennaio 1997

EDIZIONE STRAORDINARIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le sentenze dal n. 407 al n. 414 del 1996 saranno pubblicate
nella prossima edizione della 1ª Serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 415. Sentenza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Esecuzione fiscale - Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato - Opposizione di terzo - Esclusione per il coniuge, parenti e affini sino al terzo grado del contribuente - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 358/1994 e 444/1995 - Illegittimità costituzionale.

[D.P.R. 29 settembre 1973, art. 52, secondo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 3, 24 e 113) Pag. 5

N. 416. Sentenza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Favoreggiamento personale - Obbligo di avvisare i soggetti che per legge hanno la facoltà di astenersi dal rendere informazioni e testimonianze - Non punibilità del convivente *more uxorio* nell'ipotesi di false dichiarazioni e falsa testimonianza rese dinanzi al pubblico ministero in caso di omesso avviso della facoltà di astensione - Mancata previsione della esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria - Disparità di trattamento (art. 371-bis, 372, 373 e 378 del c.p.) - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 384, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 7

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1330. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa del 19 aprile 1996.

Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e trattenutosi nel territorio dello Stato - Sanzione penale prevista con decreto-legge reiterato - Dedotta lesione del principio di irretroattività della norma penale, tenuto conto che la disciplina vigente all'epoca dell'emissione di detto provvedimento prevedeva la mera esecuzione coattiva - Lamentata introduzione di norme penali disposta con decreto-legge - Lesione del principio di riserva di legge in materia penale.

[D.-L. del 19 marzo 1996, n. 132, art. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, (recte: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, articoli da 7 a 7-septies, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39, sost. o agg. dal d.-l. 19 marzo 1996 n. 132).].

(Cost., artt. 3, 25, secondo e terzo comma, e 77) Pag. 11

N. 1331. Ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore di terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma)

Pag. 13

N. 1332. Ordinanza del pretore di Roma del 23 dicembre 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.P.A.L.S. - Diversa disciplina a seconda dell'appartenenza dei lavoratori dello spettacolo alle categorie classificate al primo gruppo (lavoratori con prestazioni prettamente artistiche) ovvero al secondo gruppo (lavoratori con attività di supporto) - Ingiustificato trattamento di privilegio in relazione ai contributi previdenziali dei lavoratori del primo gruppo - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Eccesso di delega per la mancata ottemperanza ai criteri stabiliti dalla legge delegante n. 153/1969, relativi alla natura del rapporto, alla durata e numero delle prestazioni lavorative e ai sistemi di retribuzione e ai compensi vigenti nel settore.

(D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8 e 9).

(Cost., artt. 3 e 76)

» 16

N. 1333. Ordinanza del tribunale di Como del 29 ottobre 1996.

Separazione di coniugi - Separazione intervenuta tra conviventi *more uxorio* - Assegnazione della casa familiare - Diritto del genitore naturale affidatario del minore nato dalla convivenza (o del convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente), pur se lo stesso non sia titolare di alcun diritto reale o di godimento sulla casa medesima - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza, in relazione ai diritti riconosciuti al «coniuge» e delle garanzie poste a favore dei figli naturali.

(C.C., art. 155, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 30)

» 18

N. 1334. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 16 ottobre 1996.

Ordinamento penitenziario - Istanza di permesso premio - Non concedibilità a detenuto imputato per delitto doloso commesso nei due anni di espiazione della pena (o di altra misura restrittiva) precedenti la decisione del fatto - Lesione del principio di non colpevolezza - Irragionevole parità di trattamento tra l'imputato e il condannato con sentenza definitiva - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma).

» 20

N. 1335. Ordinanza del tribunale di Palermo dell'8 novembre 1996.

Elezioni - Regione siciliana - Elezione a membro dell'Assemblea regionale siciliana - Ineleggibilità per commissari, liquidatori, presidenti o componenti di consigli di amministrazione di enti pubblici soggetti a vigilanza o tutela della regione (nella specie membro del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento) per mancata cessazione dalla carica entro il novantesimo giorno anteriore alla scadenza della precedente legislatura - Violazione del principio di uguaglianza per la diversa disciplina rispetto alla legislazione nazionale, nonché dei principi dell'elettorato passivo dei limiti della competenza regionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 105/1957, 26/1965, 171/1984, 432/1987, 235/1988 e 162/1995.

(Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, artt. 10, primo comma, n. 4, e 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 122 e 51)

Pag. 23

N. 1336. Ordinanza del pretore di Bologna del 2 settembre 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.P.A.L.S. - Introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, di una più elevata contribuzione previdenziale sui compensi corrisposti agli artisti lirici mediante applicazione delle aliquote previdenziali sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di L. 1.000.000 anziché di L. 315.000 come stabilito in precedenza - Mancata previsione di un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione rimasto non modificato nella misura di L. 315.000 giornaliera - Incidenza sui principi di uguaglianza nonché di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e di garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 173/1986.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 26

N. 1337. Ordinanza del giudice designato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, del 29 luglio 1996.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità amministrativa per danno morale - Processo di cognizione per l'accertamento dell'obbligo del terzo debitore (nella specie; I.N.P.D.A.P., debitore dell'indennità di buonuscita nei confronti del soggetto citato per danno erariale) - Mancata previsione dell'attribuzione di detto accertamento alla giurisdizione della Corte dei conti e in particolare alla competenza del giudice rimettente - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale per la limitazione dell'esercizio della difesa dell'Erario.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19; c.p.c., art. 548; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26).

(Cost., art. 24)

» 29

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 415

*Sentenza 12-27 dicembre 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Riscossione delle imposte - Esecuzione fiscale - Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato - Opposizione di terzo - Esclusione per il coniuge, parenti e affini sino al terzo grado del contribuente - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 358/1994 e 444/1995 - Illegittimità costituzionale.****[D.P.R. 29 settembre 1973, art. 52, secondo comma, lett. b)].****(Cost., artt. 3, 24 e 113).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1995 dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, nel procedimento civile vertente tra Alessandro Di Cesare e SO.BA.RIT. s.p.a. ed altra, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 13 novembre 1995 nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale proposto dal genero di una contribuente morosa, il quale rivendicava la proprietà di beni mobili pignorati nella casa di abitazione della suocera, per averli acquistati con atto pubblico, il pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non consente ai parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente debitore di proporre opposizione di terzo all'esecuzione per i mobili pignorati presso l'abitazione del debitore.

Il giudice rimettente ricorda che è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione ora denunciata, nella parte in cui non consentiva al coniuge del debitore di proporre opposizione di terzo, per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994). Essendo stato affermato il diritto del coniuge del contribuente debitore di provare la proprietà dei beni sot-

toposti al pignoramento, a maggior ragione lo stesso diritto dovrebbe essere riconosciuto agli affini o parenti entro il terzo grado. Ad avviso del pretore, la disposizione denunciata, precludendo tale possibilità, determinerebbe, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una illogica ed ingiustificata disparità di trattamento tra i parenti ed affini entro il terzo grado del debitore e gli altri terzi abilitati a proporre opposizione. Inoltre, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, resterebbero privi di tutela giurisdizionale i congiunti che non possono proporre opposizione, i quali vedrebbero sacrificato senza ragione il loro diritto di provare con atto pubblico di data anteriore al pignoramento di essere proprietari dei beni mobili che si trovano nella casa del contribuente debitore.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che disciplina l'opposizione di terzi nell'ambito del procedimento di espropriazione forzata per la riscossione delle imposte non pagate. Il giudice rimettente ritiene che la non proponibilità dell'opposizione da parte dei parenti ed affini entro il terzo grado del debitore, i quali pretendano di avere la proprietà di beni mobili pignorati dall'esattore nella casa di abitazione del contribuente debitore, determini una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rispetto agli altri terzi che possono proporre opposizione. Verrebbe inoltre sacrificata senza ragione, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, la possibilità di tutelare in giudizio la proprietà di beni, acquistati con atto pubblico anteriore al pignoramento.

2. — La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

La disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito, curata dall'ufficio esattoriale che procede direttamente all'espropriazione forzata in virtù del ruolo, dopo avere notificato al contribuente l'avviso di mora, risponde ad un'esigenza di semplificazione e speditezza delle procedure, che comporta sia presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni suscettibili di pignoramento, sia restrizioni e preclusioni nel sistema delle opposizioni, dirette a prevenire ed escludere elusioni fraudolente.

Se l'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale è preminente (sentenze nn. 42 e 93 del 1964), essa deve trovare la sua misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza alle finalità che la giustificano (sentenze n. 358 del 1994 e n. 444 del 1995), e che non consistono nella soddisfazione del credito esattoriale in qualunque modo ciò avvenga, anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso. L'esigenza della pronta riscossione delle imposte non pagate, che è alla base dell'espropriazione forzata esattoriale, consente di porre ragionevoli limiti all'opposizione di terzi i quali rivendicano la proprietà di beni mobili pignorati che, per il luogo in cui si trovano, è da presumere siano del debitore. Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare dell'esattore può dimostrare l'appartenenza del bene solo mediante atto pubblico o scrittura privata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo (art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973). Le limitazioni, che rispondono all'esigenza di evitare il rischio di fraudolente elusioni, sono previste in modo più rigoroso per le persone legate al debitore da vincoli di coniugio, di parentela o di affinità; ma, nel differenziare la loro posizione da quella di ogni altro terzo, le limitazioni per essi previste non possono essere tali da collocarli sostanzialmente nella posizione del coobbligato, escludendo in modo assoluto la proponibilità dell'opposizione per ogni bene mobile rinvenuto nella casa del contribuente, quale che sia l'epoca, il titolo e la prova di acquisto da parte del congiunto.

Una preclusione dell'opposizione così assoluta eccede sia la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, sia l'esigenza di prevenire ed evitare frodi e simulazioni. Per tale ragione è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994) o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenza n. 444 del 1995). Lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari del contribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilità dell'opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione che la giustifica, giacché la preclusione stessa non può ragionevolmente essere così estesa da comprendere i beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto al quale si collega il rapporto obbligatorio tributario, sino ad escludere anche in tal caso la possibilità di dimostrare in giudizio la proprietà del bene pignorato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo quando si tratti di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1888

N. 416

Sentenza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Favoreggiamento personale - Obbligo di avvisare i soggetti che per legge hanno la facoltà di astenersi dal rendere informazioni e testimonianze - Non punibilità del convivente *more uxorio* nell'ipotesi di false dichiarazioni e falsa testimonianza rese dinanzi al pubblico ministero in caso di omesso avviso della facoltà di astensione - Mancata previsione della esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria - Disparità di trattamento (art. 371-bis, 372, 373 e 378 del c.p.) - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 384, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse:

1) il 14 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Vicario Maria Concetta, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 20 marzo 1996 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Brussolo Anna Maria, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1.1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Patti ha sollevato nel corso di un procedimento penale, con ordinanza del 14 dicembre 1995 (r.o. 192 del 1996), questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

1.2. — Dopo aver respinto una eccezione di incostituzionalità prospettata dalla difesa relativamente all'art. 384, primo comma, cod. pen., perché non rilevante nel processo data l'impossibilità di configurare in concreto gli estremi di questa specifica disposizione, il giudice rimettente reputa viceversa rilevante, e non manifestamente infondata, altra eccezione dedotta dalla parte, relativa questa volta all'art. 384, secondo comma, del codice penale: tale norma prevede una speciale causa di non punibilità in favore — tra altre ipotesi — di coloro che per legge avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, ma solo in relazione ai reati di false informazioni al pubblico ministero o di falsa testimonianza (artt. 371-*bis* e 372 cod. pen.) e non anche in relazione al reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) che sia consistito nel rendere dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria.

Avuto riguardo al caso verificatosi nel procedimento *a quo*, in cui è imputata di favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria, una persona all'epoca convivente di fatto con altro imputato, il giudice rimettente osserva: *a*) che il presupposto dell'applicazione della speciale causa di non punibilità dell'art. 384, secondo comma, cod. pen. è individuato nella facoltà di astensione dall'obbligo dichiarativo e testimoniale; *b*) che l'art. 199 cod. proc. pen. prevede, al riguardo, tale facoltà di astensione, quanto alla testimonianza, anche per il convivente di fatto, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza; *c*) che la stessa facoltà di astenersi è riconosciuta anche in ordine alle informazioni rese alla polizia giudiziaria (*ex art.* 351 cod. proc. pen.), giacché le dichiarazioni raccolte in tale sede assumono, a norma degli artt. 500 e 512 cod. proc. pen., lo stesso valore nel processo di quelle rese al pubblico ministero.

Una volta rilevato che sussiste uno stesso presupposto, consistente nella facoltà di astensione dal rendere le dichiarazioni nelle varie sedi e dinanzi a diversi soggetti del processo, risulta priva di ragionevole giustificazione e pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. ai soli reati ivi considerati, e cioè alla falsa testimonianza e alle false informazioni dinanzi al pubblico ministero, e non anche al reato di favoreggiamento personale allorché — e limitatamente al caso in cui — questo consista in dichiarazioni non veritiere rese dinanzi alla polizia giudiziaria.

1.3. — Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'interveniente osserva che la questione sollevata sollecita, senza volerlo (perché anteriore), a completare l'esame della tematica «rimasta in sospeso» a seguito della sentenza n. 8 del 1996 della Corte costituzionale.

La questione, infatti, è formulata non già secondo l'impostazione della parificazione tra rapporto coniugale e convivenza di fatto, agli effetti dell'art. 384, primo comma, cod. pen., impostazione questa già respinta dalla Corte, bensì è prospettata in linea con le osservazioni contenute nella richiamata decisione circa la «ipotizzata discriminazione ... [concernente] ... non più soggetti distinti (il coniuge e il convivente) ma il medesimo soggetto (nella specie: un convivente), a seconda dell'autorità ricevente le sue dichiarazioni ...», e in rapporto alla causa di non punibilità apprestata dal secondo comma dell'art. 384 cod. pen.. Pur così formulata, però, la questione — anche a voler trascurare che si tratta di una richiesta di pronuncia additiva — non è fondata, ad avviso dell'Avvocatura: da un lato, non qualsiasi mendacio in sede di dichiarazioni alla polizia giudiziaria integra il reato di favoreggiamento, occorrendo a tal fine il verificarsi di tutti gli estremi della fattispecie di pericolo; dall'altro, non può dirsi irrazionale la scelta legislativa di rinunciare alla pretesa punitiva nei confronti di chi abbia alterato un mezzo di prova, come la testimonianza, e di non rinunciarvi, invece, nei riguardi di chi, anche se con dichiarazione analoga, ma resa in uno stadio diverso del procedimento, produce l'effetto di «aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa», come prevede la fattispecie incriminatrice che trova applicazione in tali ipotesi. La diversa incidenza delle due condotte — solo sul regime della prova, l'una; sull'investigazione e sulla ricerca dell'indagato, l'altra — giustifica in conclusione, in riferimento al parametro costituzionale invocato, la diversa disciplina apprestata dalla norma denunciata.

2. — Questione analoga è stata sollevata dal tribunale di Torino, con ordinanza del 20 marzo 1996 (r.o. 531 del 1996) emessa nel corso del medesimo procedimento penale nel quale era stata sollevata, dallo stesso Tribunale, la questione relativa all'art. 384, primo comma, cod. pen., poi decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 1996 citata.

Muovendo dalle notazioni contenute in quella decisione, il giudice rimettente sottopone a verifica di costituzionalità, sul piano della ragionevolezza, la mancata inclusione del reato di favoreggiamento personale tra quelli per cui può operare la causa di non punibilità in argomento, nonostante la comune disciplina processuale quanto alla facoltà di astensione, e in relazione al medesimo soggetto (nella specie, una persona convivente di fatto dell'imputato), richiamando a sostegno del quesito le considerazioni svolte nella citata sentenza n. 8 del 1996.

Considerato in diritto

1. — Il secondo comma dell'articolo 384 del codice penale esclude la punibilità di chi abbia reso false informazioni al pubblico ministero (art. 371-*bis* cod. pen.) e falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), se il fatto è commesso da chi per legge avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza. L'esclusione della punibilità non è invece prevista nei confronti dei medesimi soggetti, nel caso di reato commesso attraverso informazioni non veritiere assunte dalla polizia giudiziaria (art. 351 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 4 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306; convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356). I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale di tale omissione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del rispetto del canone della razionalità delle scelte legislative.

2. — Poiché le ordinanze di rinvio investono la medesima disposizione e pongono la medesima questione, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — La questione è fondata.

4.1. — L'art. 199 del codice di procedura penale riconosce la facoltà di astenersi dal testimoniare a coloro che siano o siano stati legati all'imputato da particolari vincoli di comunanza di vita: i prossimi congiunti (primo comma), l'adottante o l'adottato nonché — limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale — chi convive o ha convissuto in rapporto di fatto, il coniuge separato, la persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (terzo comma). Dell'esistenza di tale facoltà, questi soggetti, a pena di nullità, devono essere avvertiti dal giudice, il quale li interpella circa la loro volontà di astenersi (secondo comma). In forza poi della serie di rinvii al suddetto art. 199 operati dall'art. 362, nonché, attraverso l'art. 362, dall'art. 351, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura penale, la suddetta disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice si estende senza differenze alle informazioni rese al pubblico ministero e alle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria.

Ai soggetti indicati dall'art. 199 cod. proc. pen. si applica dunque la medesima disciplina processuale, quali che siano le autorità che raccolgono le dichiarazioni e quale che sia il momento processuale in cui esse siano rese. Non solo: attraverso il medesimo meccanismo di rimandi, l'identità di disciplina processuale si unisce all'identità degli obblighi e dei limiti degli obblighi che gravano sui dichiaranti, previsti dagli artt. 197 (Incompatibilità con l'ufficio di testimone), 198 (Obblighi del testimone, che comprende esplicitamente quello di rispondere secondo verità alle domande), 200 (Segreto professionale), 201 e 202 (Segreto d'ufficio e di Stato) e 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale.

A tale identità di disciplina prevista dal codice di procedura penale non corrisponde peraltro un'identica rilevanza sul piano penale sostanziale delle false dichiarazioni rese di fronte all'Autorità giudiziaria, al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. Di fronte all'Autorità giudiziaria, il mendacio e la reticenza configurano il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e, di fronte al pubblico ministero, il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-*bis* cod. pen.). Manca invece una figura di reato specifica, relativamente alle informazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria [incluse nella stesura originaria dell'art. 371-*bis* (False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria), secondo la formulazione contenuta nell'art. 11, comma 1, del d.-l. 11 giugno 1992, n. 306 ma escluse al momento della conversione del decreto nella legge 7 agosto 1992, n. 356]. Le false informazioni alla polizia giudiziaria, tuttavia, pur non rientrando in una specifica figura di reato, non cadono necessariamente nel campo del penalmente irrilevante, non essendo escluso, in linea di principio, che esse possano concorrere, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, a integrare il reato di favoreggiamento personale, a norma dell'art. 378 cod. pen..

Stante l'espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell'art. 384 cod. pen. ai casi previsti dagli artt. 371-bis e 372 e non potendosi estendere al secondo comma il riferimento che all'art. 378 è fatto, in altro contesto, dal primo, la non punibilità delle dichiarazioni mendaci, nella prevista ipotesi di facoltà d'astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia giudiziaria.

4.2. — Ma che la ricerca di plausibili ragioni giustificative di tale diversità di disciplina possa avere esito positivo è escluso da queste constatazioni: (a) l'identità di condotte materiali che possono risultare rilevanti nelle diverse ipotesi, innanzitutto; (b) l'omogeneità del bene protetto, non necessariamente identico ma in ogni caso consistente nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (massime all'inizio del procedimento) e quelle della ricerca della verità (massime alla fine del processo) si sommano inestricabilmente, cosicché gli artt. 378, 371-bis e 372 finiscono in pratica per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo, restando simmetricamente esclusa — per predominante giurisprudenza — l'eventualità che la stessa condotta integri la violazione di più d'una di tali norme, secondo lo schema del concorso formale di reati (art. 81 cod. pen.); (c) l'identica rilevanza nel processo delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero (art. 500 e 512 cod. proc. pen.); (d) la gravità dei fatti di reato, quale risulta dagli apprezzamenti del legislatore stesso circa la misura della pena prevista per l'illecito commesso di fronte alla polizia giudiziaria e per quello di fronte al pubblico ministero (la reclusione fino a quattro anni, secondo, rispettivamente, l'art. 378, primo comma, e l'art. 371-bis, primo comma, cod. pen.) — misura inferiore a quella prevista dall'art. 372 cod. pen. per la falsa testimonianza (la reclusione da due a sei anni).

Ma soprattutto conduce a ritenere irrazionale l'anzidetta disparità di trattamento la scelta operata dal legislatore processuale — attraverso l'art. 199 cod. proc. pen. e i rinvii a esso contenuti negli artt. 362 e 351 — di attribuire rilevanza ai rapporti interpersonali ivi indicati in tutte le circostanze in cui il soggetto sia chiamato a rendere informazioni, quale che sia l'autorità che deve raccogliere e senza distinzioni di fasi processuali.

La diversità di disciplina, che può riguardare comportamenti materiali identici, oltre a non trovare alcuna ragione giustificatrice in ordine ai presupposti processuali, che il legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si giustifica né rispetto alle conseguenze né rispetto alla gravità dei comportamenti valutata dal legislatore medesimo. Da ciò consegue l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 384 del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità di chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere le sommarie informazioni alla polizia giudiziaria previste dall'art. 351 del codice di procedura penale.

Alla relativa declaratoria tramite una decisione che aggiunge altri casi di non punibilità a quelli già previsti, non osta il carattere della norma censurata, carattere derogatorio rispetto al normale regime della punibilità. Il legislatore, infatti, una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la *ratio*, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1330

*Ordinanza emessa il 19 aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa
nel procedimento penale a carico di Seljimi Naser*

Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e trattenutosi nel territorio dello Stato - Sanzione penale prevista con decreto-legge reiterato - Dedotta lesione del principio di irretroattività della norma penale, tenuto conto che la disciplina vigente all'epoca dell'emissione di detto provvedimento prevedeva la mera esecuzione coattiva - Lamentata introduzione di norme penali disposta con decreto-legge - Lesione del principio di riserva di legge in materia penale.

[D.-L. 19 marzo 1996, n. 132, art. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, (recte: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, articoli da 7 a 7-septies, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39, sost. o agg. dal d.-l. 19 marzo 1996 n. 132)].

(Cost., artt. 3, 25, secondo e terzo comma, e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli artt. 391 e 549 del c.p.p.; rilevato che l'arresto è statò compiuto nelle condizioni previste dalla legge solo per quanto concerne l'art. 7-septies d.-l. 19 marzo 1996 n. 132, comma 4, stante che non sussiste l'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 stesso articolo;

Convalida l'arresto operato;

Rilevato che in ordine al disposto degli artt. 7 e seguenti sino all'art. 7-septies decreto-legge n. 132/1996 si pone dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale alla luce degli artt. 25 e 77 Cost.

OSSERVA

Il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Costituzione) possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento mentre l'ammissibilità di nuove norme di diritto penale introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge è connessa alla circostanza che sia comunque assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata; ora quale organo delegante ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza attraverso la legge di conversione a disposizioni normative precarie, soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dettato dall'art. 77 della Costituzione ed emanate dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza tali da non consentire la normale legiferazione in via ordinaria del Parlamento. Deve inoltre osservarsi come recentemente la Corte costituzionale (sentenza n. 29/1995) abbia rivendicato a sé il potere di valutare l'esistenza di presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione per l'emanazione di decreti-legge da parte dell'esecutivo, affermando che «... la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità ed urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in *procedendo* della stessa legge di conversione...».

Rispetto ora al d.-l. 18 novembre 1996 (che oltretutto costituisce terza reiterazione di un decreto-legge, il 18 novembre 1995 n. 489, che non troverà certamente conversione in questa fase di scioglimento delle Camere e che si presenta quale ulteriore esempio di normazione surrettizia al di fuori completamente dello schema normativo segnato dalla Costituzione) può osservarsi come nel preambolo venga «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare in termini più razionali la normativa in tema di immigrazione nel territorio dello Stato da parte di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea al fine di renderne più efficace l'operatività»: non manifestamente infondata risulta pertanto la questione relativa alla effettiva sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza rispetto alla mera esigenza di razionalizzazione di normativa già da tempo esistente (in particolare la legge n. 39/1990) in relazione ad un fenomeno sociale come quello della immigrazione extracomunitaria che, anche nei suoi aspetti per così dire patologici appare ormai stabilmente presente nella fisionomia del nostro Stato ed in relazione al quale non appaiono essersi realizzate in tempi recenti modifiche o evoluzioni di portata talmente straordinaria da richiedere un intervento legislativo immediato nelle forme e con gli effetti di cui all'art. 77 della Costituzione soprattutto in relazione all'introduzione di quelle norme aventi immediata rilevanza penale — sono tra l'altro previste diverse nuove fattispecie delittuose quale in particolare quella per cui è stato oggi valutato la legittimità dell'arresto del Seljimi — per le quali quindi, in eventuale assenza di effettive circostanze straordinarie, la decretazione di urgenza appare incompatibile con l'elevatezza dei valori in gioco, anche in relazione al rischio di formulazioni prive di quei caratteri di chiarezza ed assoluta determinatezza sottesi al principio di riserva di legge in materia penale consacrato dall'art. 25 della Costituzione.

Peraltro si rileva che l'introduzione di un reato, quale quello contestato all'arrestato, di trattenimento nel territorio dello Stato successivamente ad un provvedimento di espulsione emesso in epoca in cui la violazione del provvedimento di espulsione — *rectius*: la sua inosservanza — veniva sanzionato unicamente con l'esecuzione coattiva mentre oggi è sanzionato penalmente, determina una violazione del principio secondo cui un fatto è punibile allorché la fattispecie che lo prevede sia entrata in vigore prima della sua realizzazione: viceversa nel caso di specie, non avendo fatto alcuna distinzione in ordine alla relazione temporale tra commissione del fatto e tempo della notifica del provvedimento di espulsione, si sanziona penalmente anche chi, raggiunto da provvedimento di espulsione prima dell'entrata in vigore del decreto che ne sanziona penalmente l'inosservanza, aveva eventualmente previsto unicamente il rischio di una esecuzione coattiva nei suoi riguardi anziché, quello della commissione di un delitto. Il che pone sicuramente un problema di non manifesta infondatezza rispetto alla possibile violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 9 febbraio 1948 n. 1;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del d.-l. 19 marzo 1996 n. 132 ed in particolare degli artt. da 7 a 7-septies come introdotti da tale decreto, in relazione agli artt. 25, comma secondo, e 3 e 77 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Rilevato altresì che non sussistono allo stato esigenze cautelari e che comunque il presente giudizio risulta sospeso in quanto si dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni che ne costituiscono il fondamento giuridico;

Visti gli artt. 272 del c.p.p. e seguenti;

Respinge la richiesta di adozione di misura cautelare nei confronti di Seljimi Naser e dispone che lo stesso venga immediatamente posto in libertà se non detenuto per altra causa;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Pisa, addì 19 aprile 1996

Il giudice per le indagini preliminari: MERANI

N. 1331

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 dicembre 1996) dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra D'Amore Luigi e il comune di Trentola Ducenta

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore di terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 4780/1991, passata in decisione alla udienza collegiale del 20 febbraio 1996, avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima, e vertente tra D'Amore Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lamberti, e con lui elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, via L. De Michele, presso lo studio del dott. proc. Eliseo Laurenza, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, attore, e il comune di Trentola Ducenta, in persona del sindaco *pro-tempore*, convenuto-contumace.

CONCLUSIONI

All'udienza del 4 maggio 1993 il procuratore dell'attore ha concluso per la condanna del convenuto comune al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di indennità e di ogni altro, di tutte le somme dovute per l'occupazione dell'area in oggetto e conseguente perdita della stessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese di lite e sentenza clausolata.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 28 maggio 1991. D'Amore Luigi.

Premesso: di essere proprietario di un suolo in Trentola Ducenta, in catasto alla partita n. 1344, f. 3, p.la n. 365 della superficie di ha 1.02.90: che con decreto del sindaco di Trentola Ducenta n. 4217 del 5 settembre 1986 e giusta delibera della g.m. n. 370 del 28 ottobre 1981 e delibera consiliare n. 34 del 30 luglio 1986 veniva disposta l'occupazione temporanea in via d'urgenza di mq. 1980 del predetto fondo: che alla presa di possesso faceva seguito la realizzazione delle opere; che nonostante la realizzazione dei lavori ed il decorso del biennio previsto per l'occupazione, l'istante ancora non aveva ricevuto alcun indennizzo per la perdita del suolo e per l'occupazione abusiva; che esso attore, pertanto, aveva diritto alla restituzione del suolo illegittimamente occupato, ovvero, in caso di sua irreversibile destinazione ad opera pubblica, al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore del suolo nonché alla diminuzione di valore della parte residua del fondo, oltre al pagamento dell'indennità per l'occupazione legittima ed il risarcimento per l'occupazione abusiva, il tutto con la rivalutazione monetaria per diminuito potere di acquisto della moneta ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.

Citava il comune di Trentola Ducenta per sentir così provvedere: dichiarare l'illegittimità e, quindi, l'abusività dell'occupazione del fondo di proprietà dell'attore; condannare il comune alla restituzione del fondo tutto ed al risarcimento dei danni subiti; in caso di irreversibile destinazione del fondo a finalità pubbliche, condannare il

comune a risarcire all'istante tutti i danni subiti per l'occupazione e l'irreparabile perdita del fondo di sua proprietà nonché per la diminuzione di valore delle parti residue mediante versamento delle somme che saranno determinate in corso di giudizio, previo esperimento di c.t.u.; condannare il comune al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennizzo per l'occupazione legittima, nonché al pagamento su tutte le somme di interessi compensativi e composti dalla data dell'occupazione abusiva fino all'effettivo soddisfo, oltre svalutazione; condannare il comune al pagamento delle spese di lite con attribuzione: munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.

Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva il comune di Trentola Ducenta.

Espletata c.t.u., dopo breve trattazione la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva rimessa al Collegio che, all'udienza del 20 febbraio 1996, se ne riservava la decisione.

RITENUTO IN DIRITTO

1. — Osserva innanzitutto il Collegio che la proposta domanda di risarcimento danni per effetto della radicale trasformazione del fondo con l'irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica (cfr. *ex multis* Cass. S.U. 12546/1992), implica che alla fattispecie dedotta in giudizio debba essere applicato l'art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge n. 333/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Il comma 1 dell'art. 5-bis dispone che: «Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento».

Il comma 6 così disponeva: «Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'art. 1, comma 65, che ha sostituito integralmente tale ultimo comma, testualmente sancisce che: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto».

Tale modifica legislativa ha avuto l'effetto di comportare l'applicazione dell'art. 5-bis, comma 1, anche ai casi di cd. «accessione invertita» così come chiaramente evincibile: a) dall'operato abbinamento disgiuntivo e congiuntivo contenuto nella norma; b) dall'impossibilità logica di riferire i predetti criteri al risarcimento danni dal'occupazione temporanea illegittima, unico altro risarcimento ipotizzabile nella cd. accessione invertita.

Che, poi, tale norma debba trovare applicazione quale *ius superveniens* nella fattispecie in esame, non è seriamente contestabile sol che si consideri che in seguito all'occupazione illegittima dell'immobile del D'Amore non ancora è stato determinato l'importo del risarcimento danni, con la conseguenza che non si è potuto formare il giudicato in ordine al *quantum* allo stesso dovuto.

2. — Tanto premesso, osserva il Collegio che la questione di legittimità costituzionale (rilevabile anche d'ufficio per attenersi ad una delle componenti del giudizio, la questione di diritto) della predetta norma in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione non è manifestamente infondata.

Invero, sotto il profilo dell'art. 3 Cost. per effetto dell'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 333/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 65, legge n. 549/1995 si viene a creare:

1) un'ingiustificata discriminazione, rispetto ad altre categorie di soggetti passivi di atti illeciti, dei titolari dei diritti di proprietà immobiliare illegittimamente acquisiti dalla p.a., o da chi per essa si sia avvalso dell'istituto dell'accessione invertita, posto che nei loro confronti non opererebbe più il principio secondo cui chi subisce una decurtazione del proprio patrimonio ha diritto ad essere integralmente reintegrato carico dell'autore del fatto illecito, soggetto privato o pubblico che sia (art. 2043 c.c.);

2) una ingiusta disparità di trattamento, rispetto ad altre categorie di soggetti attivi di atti illeciti, in favore della p.a. che acquistando il diritto di proprietà spettante al privato viene a sovrastare gli altri soggetti illegittimamente differenziandosene non nell'esercizio di potestà dalla legge attribuitele, ma nell'esercizio di un potere di fatto che rientra sotto la disciplina del diritto comune.

Sotto il profilo dell'art 42 Cost. per l'ingiustificata, al di là di una non meglio specificata volontà di contenimento della spesa pubblica, equiparazione degli effetti patrimoniali delle espropriazioni svoltesi nel rispetto delle regole ad esse preordinate e di quelle ablazioni verificatesi al di fuori da ogni schema legale.

Invero, l'operata assimilazione delle due fattispecie finisce con il vanificare il principio di legalità, sul quale è imperniato l'intero sistema ordinamentale amministrativo, di cui all'art. 42 Cost. — col prevedere che la proprietà privata può essere nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale — costituisce applicazione.

Delle due l'una. Il legislatore alternativamente o ha inteso dar vita ad una nuova fattispecie legale di «espropriazione di fatto» che si affianca a quella rituale, quale via alternativa e sommaria al di fuori di ogni garanzia formale, ai fini dell'acquisizione della proprietà dei fondi per la realizzazione di opere di pubblico interesse, ma ciò in dispregio del principio di legalità che impone che la p.a. eserciti le potestà che le sono proprie nelle forme procedurali necessarie ai fini del buon andamento e dell'imparzialità, o ha inteso sollecitare la p.a. a seguire una strada, quella «dell'espropriazione di fatto illecita» più economica e più veloce rispetto a quella legale, ma ciò in violazione sia del principio di legalità sia di quello di uguaglianza tra privati e p.a., che deve necessariamente operare allorquando la p.a. agisca al di fuori dello schema legislativamente previsto.

3. — Conclusivamente si vuole sottoporre alla Corte costituzionale questo duplice esame:

1) se sia costituzionalmente legittimo l'art. 5-bis decreto-legge n. 333/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, così come riformulato a seguito della modifica disposta dall'art. 1, comma 65, legge n. 549/1995, in relazione all'art. 3 Cost. sotto il profilo sia dell'attribuzione ai soggetti danneggiati dalle illegittime occupazioni acquisitive di un ristoro patrimoniale decurtato rispetto a quello spettante in base al principio generale del *neminem laedere*, sia dell'attribuzione alla p.a. di una posizione ingiustificatamente differente rispetto a quella dei privati allorquando questa operi in base alle norme di diritto comune;

2) se l'art. 5-bis decreto-legge n. 333/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, così come riformulato a seguito della modifica disposta dall'art. 1, comma 65, legge n. 549/1995, abbia introdotto, sia pure larvamente, una forma di espropriazione del tutto svincolata dalle garanzie procedurali, e, quindi, in violazione del principio di legalità e conseguentemente dell'art. 42, terzo comma, Cost..

Il processo va, pertanto, sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87/1957, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di sua competenza ai sensi degli artt. 134 e segg. Cost..

P. Q. M.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:

sospende il giudizio;

rimette gli atti alla Corte costituzionale ai fini di cui in motivazione;

dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio dell'intestato tribunale, il 27 febbraio 1996.

Il presidente: DI NOSSE

N. 1332

Ordinanza emessa il 23 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 dicembre 1996) dal pretore di Roma sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Adriana ed altri contro la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.P.A.L.S. - Diversa disciplina a seconda dell'appartenenza dei lavoratori dello spettacolo alle categorie classificate al primo gruppo (lavoratori con prestazioni prettamente artistiche) ovvero al secondo gruppo (lavoratori con attività di supporto) - Ingiustificato trattamento di privilegio in relazione ai contributi previdenziali dei lavoratori del primo gruppo - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Eccesso di delega per la mancata ottemperanza ai criteri stabiliti dalla legge delegante n. 153/1969, relativi alla natura del rapporto, alla durata e numero delle prestazioni lavorative e ai sistemi di retribuzione e ai compensi vigenti nel settore.

(D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8 e 9).

(Cost., artt. 3 e 76).

IL PRETORE

Osserva quanto segue.

Con identici ricorsi gli attori in epigrafe hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro, R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, e l'E.N.P.A.L.S. chiedendo la condanna della R.A.I. al pagamento in favore dell'E.N.P.A.L.S., di una maggiore contribuzione previdenziale, in riferimento al loro diritto ad essere classificati tra i lavoratori dello spettacolo appartenenti al primo gruppo (categorie dal numero uno al numero quattordici) di cui all'art. 3 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 e successive modifiche, i quali godono di un trattamento assicurativo-previdenziale privilegiato rispetto a quelli appartenenti al secondo gruppo (categorie dal numero quindici in poi).

I ricorrenti deducevano di aver svolto — quali lavoratori subordinati a tempo indeterminato — sempre mansioni tipiche delle categorie collocate nel primo gruppo, laddove la R.A.I. — erroneamente — li aveva classificati tra le categorie appartenenti al secondo gruppo, versando all'E.N.P.A.L.S. i contributi previdenziali con un'aliquota ridotta (13,95% anziché 14,70%). Pertanto chiedevano l'accertamento del loro diritto alla pensione privilegiata, al compimento dei 30 anni di contribuzione ed in via gradata, ove non fosse stata possibile la regolarizzazione presso l'E.N.P.A.L.S., chiedevano la condanna della R.A.I. al risarcimento dei danni *ex art.* 2118 c.c.

La convenuta R.A.I., nel chiedere l'inammissibilità e/o il rigetto di tutti i ricorsi, eccepiva tra l'altro l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento previdenziale tra le categorie appartenenti ai due gruppi di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, nei riguardi dei dipendenti subordinati con un rapporto a tempo indeterminato, assistito dalla stabilità reale del posto di lavoro, essendo per contro il criterio della precarietà del lavoro nello spettacolo l'obiettivo e la *ratio* del trattamento previdenziale privilegiato a maggior tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al primo gruppo dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, rispetto a quelli appartenenti al secondo gruppo dello stesso art. 3.

L'E.N.P.A.L.S. nel costituirsi in giudizio eccepiva che la fondatezza o meno della domanda attrici era intimamente legata alla qualificazione giuridica delle mansioni svolte dai ricorrenti, e cioè se inquadrabile o meno tra una delle categorie dei lavoratori appartenenti al primo gruppo dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 e comunque chiedeva il rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dalla R.A.I., in quanto già risolta e rigettata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5193 del 12 giugno 1987.

L'eccezione di costituzionalità è meritevole di essere accolta per le seguenti considerazioni.

Esaminando i due differenti regimi previdenziali (vigenti all'epoca della presentazione dei ricorsi) per le categorie dei lavoratori appartenenti rispettivamente al primo ed al secondo gruppo di cui all'art. 3 D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 (vedi d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 artt. 6, 7, 8, 9), si osserva quanto segue:

A) pensione di vecchiaia: 15 anni dalla data del primo contributo A/1; - primo gruppo: 900 contributi giornalieri; A/2 - secondo gruppo: 2.700 contributi giornalieri;

B) pensione di invalidità generica: 5 anni dalla data del primo contributo; B/1 - primo gruppo: 300 contributi giornalieri, dei quali almeno 60 nel quinquennio precedente; B/2 - secondo gruppo: 900 contributi giornalieri, dei quali almeno 180 nel quinquennio precedente;

C) pensione privilegiata: almeno un anno dalla data di inizio dell'assicurazione; C/1 - primo gruppo: 60 contributi giornalieri; C/2 - secondo gruppo: 130 contributi giornalieri;

D) pensione di invalidità specifica: 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione; D/1 - primo gruppo: 300 contributi giornalieri, dei quali almeno 60 nel triennio precedente; D/2 - secondo gruppo: 900 contributi giornalieri, dei quali almeno 180 nel triennio precedente;

E) pensione di anzianità privilegiata E/1 - primo gruppo: 30 anni dalla data del primo contributo; 1.800 contributi giornalieri; E/2 - secondo gruppo, 35 anni dalla data del primo contributo; 6.300 contributi giornalieri;

F) prosecuzione volontaria dell'assicurazione: F/1 - primo gruppo: 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente; ovvero, 300 contributi giornalieri in tutta la vita assicurativa; F/2 - secondo gruppo: 180 contributi giornalieri nel quinquennio precedente; ovvero 900 contributi giornalieri in tutta la vita assicurativa.

Confrontando i due regimi previdenziali, si osserva che al primo gruppo, quello privilegiato, sono sufficienti mediamente sessanta giornate lavorative all'anno per maturare qualsivoglia trattamento previdenziale, laddove per gli appartenenti al secondo gruppo sono necessarie mediamente centottanta giornate lavorative all'anno (rapporto da uno a tre).

Nella ricerca della *ratio legis* (della differenziazione dei due regimi previdenziali), l'interprete deve prendere in esame il d.P.R. n. 1420 del 1971 che è stato emanato dal legislatore delegato in ottemperanza alla legge delegante del 30 aprile 1989 n. 158 che all'art. 35 lett. e) imponeva di: «rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo, iscritti all'E.N.P.A.L.S., al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore;».

Sempre nella ricerca della *ratio legis* l'interprete deve prendere in esame, in particolare, l'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 che recita testualmente: «Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.L.S., sentite le organizzazioni sindacali ..., le condizioni contributive ridotte previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9 per il conseguimento del diritto alle prestazioni o per l'ammissione alla prosecuzione volontaria potranno essere estese a favore di altre categorie di lavoratori assicurate all'E.N.P.A.L.S. per le quali possano risultare ricorrenti le stesse condizioni di occupazione tipiche dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nei precitati articoli» (primo gruppo n.d.r.).

La peculiarità del settore spettacolo deve essere valutata con particolare attenzione, poiché anche all'interno del primo gruppo, compaiono figure professionali di lavoratori che non sono tipiche ed esclusive del mondo dello spettacolo, e quindi sono assicurabili anche presso altri istituti previdenziali in ragione della classificazione *ex latere* del datore di lavoro (organizzatori generali, direttori, ispettori, cassieri, arredatori, architetti, truccatori, parrucchieri).

Tanto ciò è vero che l'art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, prevede che: «I requisiti contributivi minimi di cui ai precedenti commi debbono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo».

La peculiarità del settore spettacolo deve essere valutata con particolare attenzione, poiché anche all'interno del primo gruppo, compaiono figure professionali di lavoratori che non sono sicuramente caratterizzati dalla natura artistica delle loro prestazioni» (organizzazioni generali, direttori, ispettori, cassieri, segretari di produzione cinematografica, segretari di edizione, amministratori di formazioni artistiche, maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive).

La Corte di cassazione con la sentenza n. 5193 del 12 giugno 1987 ha testualmente affermato che il criterio distintivo tra i due gruppi di cui all'art. 2, comma terzo, d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, «prescinde dalla natura autonoma o subordinata dell'attività svolta dai lavoratori predetti, essendo invece in relazione al carattere strettamente artistico proprio delle attività delle prime quattordici categorie, ed al carattere di supporto, proprio invece delle successive categorie», con ciò rigettando l'eccezione di costituzionalità sollevata dalla R.A.I.

Ad avviso dell'odierno giudicante, non si rinviene il carattere strettamente artistico proprio delle attività delle prime quattordici categorie (primo gruppo), nelle seguenti figure professionali che pure vi risultano incluse: organizzatori generali, direttori, ispettori, cassieri, segretari di produzione cinematografica, segretari di edizione, amministratori di formazioni artistiche, maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive.

Ad avviso dell'odierno giudicante, si rinviene, invece, in queste categorie proprio il carattere di supporto, che legittimerebbe l'inclusione nel secondo gruppo, in base ai criteri ermeneutici enunciati dalla Cassazione con la sentenza n. 5193 del 12 giugno 1987.

Tenuto conto che con l'interpretazione fin qui data della legge, sono assicurati presso l'E.N.P.A.L.S. nell'ambito del primo gruppo, sia lavoratori autonomi che subordinati e quest'ultimi sia con contratto a termine che con contratto a tempo indeterminato, emerge la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità

sollevati dalla R.A.I., che propone invece, quale chiave emeneutica il criterio differenziatore tra i due gruppi, fondato sulle caratteristiche di occasionalità della prestazione lavorativa (per il primo gruppo) e di continuità della prestazione (per il secondo gruppo).

La continuità della prestazione lavorativa sussiste, a prescindere dalla sua natura artistica o di supporto, in tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato che intercorrono con aziende in cui si applichi il regime della stabilità cosiddetta reale *ex art. 18 legge n. 300 del 20 maggio 1970 (statuto lavoratori)*, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108.

L'occasionalità della prestazione lavorativa sussiste, a prescindere dalla sua natura artistica o di supporto: in tutti i rapporti di lavoro autonomo, in tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, in tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato che intercorrono con aziende in cui si applichi il regime della stabilità cosiddetta obbligatoria *ex art. 8 legge n. 604 del 15 luglio 1968*, come modificato dall'art. 2, terzo comma, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Tutto ciò premesso potrebbe ravvisarsi dalla Corte costituzionale: la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento previdenziale che si è determinata tra i lavoratori (quanto ai benefici), e che si riverbera specularmente sull'irragionevole disparità di trattamento per il datore di lavoro-assicurante, nonché per i lavoratori-assicurati obbligati a sostenere *pro-quota* una maggiore contribuzione; la violazione dall'art. 76 della Costituzione, per l'eccesso del legislatore delegato (il d.P.R. n. 1420 del 1971 è stato emanato dal legislatore delegato in ottemperanza alla legge delegante del 30 aprile 1969 n. 153 art. 135 lett. e), in quanto non si è tenuto conto della natura del rapporto di lavoro, della durata e del numero delle prestazioni lavorative e dei particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore.

P. Q. M.

Rimette gli atti alla Corte costituzionale, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza, della eccezione di costituzionalità degli artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8 e 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, sospendendo il presente processo, disponendo che la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Roma, addì 23 dicembre 1994

Il pretore: FRANCHINI

96C1842

N. 1333

Ordinanza emessa il 29 ottobre 1996 dal tribunale di Como sul reclamo proposto da Butti Patrizia contro Negrini Valerio

Separazione di coniugi - Separazione intervenuta tra conviventi *more uxorio* - Assegnazione della casa familiare - Diritto del genitore naturale affidatario del minore nato dalla convivenza (o del convivente con prole maggiore non economicamente autosufficiente), pur se lo stesso non sia titolare di alcun diritto reale o di godimento sulla casa medesima - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza, in relazione ai diritti riconosciuti al «coniuge» e delle garanzie poste a favore dei figli naturali.

(C.C., art. 155, quarto comma).

(Cost., art. 3 e 30).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel reclamo promosso da Patrizia Butti nei confronti di Valerio Negrini avverso il denegato provvedimento cautelare i del g.i. dott. V. Febbraro emesso il 3 luglio 1996.

Premesso che:

con ricorso cautelare Patrizia Butti, adducendo di aver intrattenuto una convivenza *more uxorio* con Valerio Negrini, dalla quale era nata una bambina di nome Linda, riconosciuta da entrambi i genitori e successivamente affidata dal tribunale dei minorenni alla madre a seguito di contrasti che avevano portato alla separazione del nucleo familiare, aveva chiesto (quale genitore affidatario della minore) l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del convenuto, mediante il sequestro giudiziario dell'immobile e la nomina della deducente quale custode;

instauratosi il contraddittorio il convenuto aveva contestato ogni pretesa della ricorrente;

con ordinanza del 3 luglio 1996 il giudice designato aveva rigettato il ricorso ed aveva condannato la Butti alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in L. 800.000;

con reclamo depositato il 18 luglio 1996 la Butti aveva proposto reclamo avverso il denegato provvedimento cautelare reiterando i medesimi argomenti già dispiegati nell'originaria istanza;

il Negrini costituendosi, a sua volta, aveva eccepito in via preliminare l'improponibilità del reclamo e l'incompetenza del tribunale adito e nel merito aveva ribadito le proprie contrarie conclusioni;

Rilevato che:

vanno rigettate in via preliminare le eccezioni del resistente in quanto:

per consolidato orientamento giurisprudenziale appartiene al tribunale ordinario e non al tribunale per i minorenni la competenza a decidere sulla domanda del genitore naturale, affidatario della prole, diretta ad ottenere dall'altro genitore naturale un contributo economico per il mantenimento della prole medesima nonché l'assegnazione del godimento della casa d'abitazione, dato che tali istanze esulano dalla previsione dell'art. 38 disp. att. c.c.;

la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 giugno 1994 ha espressamente previsto la reclamabilità del provvedimento di rigetto della misura cautelare;

nel merito la questione posta dalla reclamante attiene in sostanza all'applicabilità alla famiglia di fatto delle norme specificatamente previste dal legislatore in tema di separazione personale dei coniugi ed in particolare dell'art 155, quarto comma, del c.c. che prevede un criterio preferenziale nell'assegnazione della casa coniugale (*rectius familiare*) in favore del coniuge affidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, pur se lo stesso non sia titolare di un diritto reale o di godimento della casa stessa;

questo collegio non ritiene di aderire a quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che tende verso un'ampia ed acritica assimilazione tra la disciplina normativa della famiglia legittima e la regolamentazione dei rapporti interni alla famiglia di fatto mediante un ricorso generalizzato all'analogia, dato che non pare possibile ricondurre *sic et simpliciter* un fenomeno «caratterizzato da una estrema variegatazza di figure e da una assoluta atipicità di contenuti» (cfr. Commentario al diritto italiano della famiglia pag. 795) in una categoria normativa tipica quale la famiglia legittima;

tale operazione in particolare non trova un valido fondamento teorico con riferimento all'art. 155, comma quarto, del c.c. dato che il provvedimento di assegnazione della casa previsto dal legislatore nell'ambito dei provvedimenti accessori alla pronuncia di separazione coniugale o di divorzio si ricollega al necessario presupposto del matrimonio;

a tale conclusione si giunge sulla scorta della considerazione che il potere del giudice di attribuire il godimento della casa familiare ad un soggetto che su di essa non vanti alcun diritto, estromettendone il titolare, è di natura eccezionale, come la norma che quel potere conferisce, sicché esso non è applicabile analogicamente e neppure in via di interpretazione estensiva al di fuori della fattispecie espressamente prevista (in questo senso Cass. sez. un. 2494/1982 e con riferimento all'art. 6, comma sesto della legge 898/1970 vedi Cass. 11788/1990, Cass. 12428/1991 e Cass. sez. un. 11297/1995);

lo stesso disposto letterale della norma pare avvalorare tale interpretazione dato che in essa, a differenza che nel corrispondente art. 6 della legge n. 898/1970, si fa riferimento al «coniuge» e non al «genitore» per indicare il destinatario del provvedimento di assegnazione della casa familiare, il che sembra ancorare ancora una volta il detto provvedimento al necessario presupposto del matrimonio;

alla luce dei motivi di fatto e di diritto testè enunciati l'art. 155, quarto comma, del c.c. appare in contrasto con gli articoli 3 e 30 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza, nonché del principio di tutela delle garanzie previste per i figli naturali nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore (o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente) nato da un rapporto di convivenza *more uxorio* pur se lo stesso non sia titolare di alcun diritto reale o di godimento sulla casa medesima;

la risoluzione della questione relativa all'eccezioni incostituzionali dell'art. 155, comma quarto, del c.c. appare rilevante ai fini del decidere dato che l'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla reclamante presuppone l'applicazione della detta norma al caso di specie;

tale applicazione risulta ammissibile solo alla luce di un'interpretazione analogica dell'articolo negata da questo collegio per i motivi suesposti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, in considerazione della rilevanza ai fini del decidere, questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 155, quarto comma, del c.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore (o convivente con prole maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nato da un rapporto di convivenza more uxorio pur se lo stesso non sia titolare di alcun diritto reale o di godimento sulla casa medesima;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sospende il procedimento introdotto da Patrizia Butti nei confronti di Valerio Negrini;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza.

Così deciso a Como il 29 ottobre 1996.

Il presidente: AULETTA

96C1843

N. 1334

*Ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia
sull'istanza proposta da Civardi Camillo*

Ordinamento penitenziario - Istanza di permesso premio - Non concedibilità a detenuto imputato per delitto doloso commesso nei due anni di espiazione della pena (o di altra misura restrittiva) precedenti la decisione del fatto - Lesione del principio di non colpevolezza - Irragionevole parità di trattamento tra l'imputato e il condannato con sentenza definitiva - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza del giudice

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visti gli atti relativi alla istanza diretta alla concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter della legge n. 453 del 26 luglio 1975 avanzata da Civardi Camillo nato a Castel San Giovanni (Piacenza) il 18 luglio 1964, detenuto presso la Casa circondariale di Piacenza in espiazione della pena di anni uno, mesi quattro di reclusione di cui a sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Piacenza del 31 ottobre 1995, rilevata la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel procedimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma quinto, legge penitenziaria in relazione agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

O S S E R V A

Il detenuto Civardi Camillo, recluso presso la Casa circondariale di Piacenza in data 12 agosto 1996 ha presentato istanza di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter della legge penitenziaria al fine di recarsi presso la comunità terapeutica «Comunità Nuova» di Milano per un colloquio con gli operatori finalizzato ad un futuro inserimento nella predetta comunità.

La direzione con nota 16 agosto 1996 ha espresso parere favorevole alla concessione del permesso premio con accompagnamento da parte di una educatrice al fine di effettuare il colloquio menzionato atteso che il soggetto è già da tempo in contatto con la comunità ma che gli operatori di quest'ultima ritengono opportuno parlare con il soggetto prima di dichiararsi disponibili ad accoglierlo.

Disposti gli opportuni accertamenti, il magistrato di sorveglianza, letta la nota della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Piacenza del 18 settembre 1996, ha rilevato la sussistenza della preclusione di cui all'art. 30-ter, quinto comma, legge n. 354 del 1975 alla concessione del beneficio richiesto, atteso che il detenuto riveste la qualità di imputato in due procedimenti (n. 4827/1995 r.g.n.r. e 5465/1995 r.g.n.r.) per presunti reati commessi all'interno dell'attuale istituto di detenzione nei due anni che precedono la decisione (il 3 ottobre 1995 ed il 7 novembre 1995).

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma citata, e la rilevanza della questione per la decisione, rileva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge n. 354 del 1975 con riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

Deve osservarsi preliminarmente come il più recente orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 349 del 1993, n. 227 del 1995 e n. 235 del 1996), di recente fatto proprio anche dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 702 del 2 febbraio 1996), abbia riconosciuto la natura non amministrativa ma giurisdizionale del procedimento diretto alla concessione o diniego dei permessi premio instaurato innanzi al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 30-ter, della legge n. 354 del 1975.

Tale nuovo orientamento è stato determinato dalla raggiunta consapevolezza della rilevanza delle decisioni *de quo* con riguardo a beni aventi rilievo costituzionale in quanto incidenti «sull'esecuzione della pena e, quindi, sul grado di libertà personale del detenuto» (v. sentenze n. 225 del 1995 e n. 349 del 1993). È stato in tal modo superata l'opinione che vedeva nel permesso premio un istituto non eccedente l'ambito della regolamentazione della vita di relazione all'interno degli stabilimenti penitenziari, avendo per contro sottolineato la Corte costituzionale come «sia da escludere che misure di natura sostanziale e che incidono sulla qualità e quantità della pena, quali quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali) e che perciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto, possano essere adottate al di fuori dei principi della riserva di legge e della riserva giurisdizionale specificamente indicati dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2-6 giugno del 1995).

Ne consegue la legittimazione del giudice di sorveglianza a sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa da applicare nel procedimento diretto alla concessione o al diniego dei permessi premio.

Nella specie deve rilevarsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità della norma citata in relazione agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Carta costituzionale, nella parte in cui prevede una preclusione alla concessione di permessi premio, che consegue alla assunzione da parte del detenuto della qualità di imputato in un procedimento penale per atti posti in essere nei due anni di espiazione di pena (o di altra misura restrittiva) che precedono la decisione. Tale disposizione normativa si traduce difatti in un irragionevole vincolo al potere discrezionale del magistrato di sorveglianza in materia di trattamento finalizzato alla rieducazione del condannato, che determina una evidente lesione di principi aventi rilevanza costituzionale.

Deve innanzitutto rilevarsi la violazione del principio di non colpevolezza essendo l'effetto vincolante per le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia incidente sulla sfera della libertà personale, riconnesso non al passaggio in giudicato di una sentenza ma alla mera assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 nuovo c.p.p. Pur tacendo dell'orientamento giurisprudenziale che, in considerazione del fatto che la norma *de quo* fu emanata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ritiene che l'espressione utilizzata debba essere riferita non ai soli imputati ai sensi dell'art. 60 nuovo c.p.p. ma anche a coloro che non siano ancora stati rinviati a giudizio, non è chi non veda la palese violazione del principio di non colpevolezza anche nella interpretazione più restrittiva della norma.

La violazione del principio citato è inoltre di tutta evidenza ove si ponga mente al fatto che l'effetto pregiudizievole non è conseguenza di un giudizio di pericolosità sociale o di sussistenza di diverse esigenze cautelari operato dal giudice che procede in ordine al presunto reato commesso. L'ambito di applicazione proprio della norma in esame è difatti per contro limitato proprio ai casi in cui il giudice che procede non abbia ritenuto di dovere emettere una ordinanza di custodia cautelare, che ai sensi del primo comma dell'art. 30-ter avrebbe comunque effetto preclusivo alla concessione dei permessi premio.

La norma in esame deve essere sottoposta ad attenta analisi anche sotto il diverso profilo della lesione del principio di uguaglianza. Essa infatti, oltre ad operare una arbitraria equiparazione della posizione dell'imputato e del condannato con sentenza definitiva, prescrive un diverso trattamento di soggetti in analoga situazione processuale a seconda che abbiano commesso il fatto *in vinculis* o meno.

L'ordinamento pertanto non preclude la concessione di permessi premio a soggetto che abbia commesso un grave delitto prima della carcerazione mentre esclude la possibilità per il giudice di sorveglianza di vagliare la situazione personale del detenuto nella ipotesi in cui abbia commesso un fatto anche di ridottissima rilevanza e sia in attesa di potere dimostrare la propria esterneità dinnanzi al giudice di cognizione.

È evidente la *ratio* di una rafforzata tutela dell'ordine interno, ma la irragionevolezza della soluzione adottata dal legislatore è evidente nell'aver previsto un vincolo al potere discrezionale proprio di quei due organi (la direzione dell'istituto penitenziario, che esprime il parere di cui all'art. 30-ter l.p., ed il giudice di sorveglianza) che sono per legge preposti alla tutela dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti penitenziari. Tale vincolo al potere discrezionale del giudice, posto non per superiori esigenze di tutela dell'ordine pubblico come accade con altre preclusioni via via introdotte dal legislatore negli ultimi anni, ma per mere esigenze disciplinari, si risolve in una menomazione delle prerogative del magistrato di sorveglianza in materia che gli è propria (la buona condotta è uno dei presupposti per la concessione del beneficio *de quo*). Ed atteso che l'esperienza dei permessi premio, come evidenziato dalla Corte costituzionale rappresenta un irrinunciabile «strumento di rieducazione in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società, così da potersene trarre elementi utili per l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione» e che esso diviene pertanto «uno strumento cruciale ai fini del trattamento perché può rivelarsi funzionale — in applicazione del principio di progressività — all'affidamento in prova» (v. sent. C. cost. n. 235 del 4 luglio 1996) pare del tutto irragionevole escludere che la situazione personale del condannato sia vagliata in ogni suo aspetto dalle autorità a ciò preposte a cagione di una astratta ed inderogabile preclusione di legge.

Deve a tale riguardo inoltre evidenziarsi come tale vincolo per il giudizio del giudice di sorveglianza derivi di fatto da decisioni adottate da altro magistrato (il pubblico ministero nel procedimento per il presunto reato commesso) ed aventi tutt'altro oggetto. Ne conseguì pertanto una palese violazione del principio di sottoposizione del giudice solo alla legge.

In conclusione la norma in esame prescrive una irragionevole equiparazione di situazioni del tutto dissimili in relazione alla gravità del fatto che si presume commesso, alla posizione processuale dell'imputato, alla condotta tenuta nel restante periodo di detenzione, alla pericolosità attuale del detenuto, alla utilità del beneficio concesso ai fini di un adeguato trattamento penitenziario e a tutti gli altri elementi oggetto comunemente della valutazione operata dal giudice di sorveglianza e dalla *equipe* preposta al trattamento, che determina una ingiustificata limitazione del principio posto dall'art. 27, terzo comma, Cost.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate le censure di incostituzionalità relative all'art. 30-ter, quinto comma, della legge n. 354 del 26 luglio 1975 con riguardo agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione così come indicate nella parte motiva di questa ordinanza, ed attesa la rilevanza ai fini della decisione in relazione al procedimento n. 3505 p.p. promosso da Civardi Camillo, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 sospende il citato procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito a dette censure;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli adempimenti di rito nonché per la comunicazione di questa ordinanza agli interessati ed alla procura della repubblica presso il tribunale in sede.

Reggio Emilia, addì 16 ottobre 1996

Il magistrato di sorveglianza: GARRUSO

N. 1335

*Ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dal tribunale di Palermo
sul ricorso proposto da Pezzino Vincenzo contro Di Betta Emanuele ed altri*

Elezioni - Regione siciliana - Elezione a membro dell'Assemblea regionale siciliana - Ineleggibilità per commissari, liquidatori, presidenti o componenti di consigli di amministrazione di enti pubblici soggetti a vigilanza o tutela della regione (nella specie membro del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento) per mancata cessazione dalla carica entro il novantesimo giorno anteriore alla scadenza della precedente legislatura - Violazione del principio di uguaglianza per la diversa disciplina rispetto alla legislazione nazionale, nonché dei principi dell'elettorato passivo dei limiti della competenza regionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 105/1957, 26/1965, 171/1984, 432/1987, 235/1988 e 162/1995.

(Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, art. 10, primo comma, n. 4, e 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 122 e 51).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 5092 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1996 promosso da Pezzino Vincenzo, nato il 23 marzo 1947 a Ragusa, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a Palermo, via Noto n. 12, nello studio dell'avvocato Liborio Armao, dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso contro Di Betta Emanuele, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a Palermo, via Rodi n. 1, nello studio dell'avvocato Guido Corso, dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine del controricorso e nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, la Regione siciliana, in persona del legale rappresentante in carica; l'Assemblea della regione siciliana, in persona del legale rappresentante in carica; l'Ufficio centrale circoscrizionale di Agrigento costituito per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana svoltasi il 16 giugno 1996, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

Visto il ricorso depositato il 6 settembre 1996 con cui Vincenzo Pezzino in qualità di primo dei candidati — nelle liste elettorali del comune di Licata — non eletti nella lista avente il contrassegno «Dini - Rinnovamento Italiano» alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana svoltesi il 16 giugno 1996, ha chiesto che venga accertata e dichiarata, nei confronti di Emanuele Di Betta (candidato eletto nella medesima lista), la sussistenza della causa di ineleggibilità prevista dall'art. 10, primo comma, n. 4, e secondo comma, della l.r. 20 marzo 1951 n. 29 e succ. mod. e int.

Visti i controricorsi con i quali il Di Betta e l'Ufficio centrale circoscrizionale di Agrigento si sono opposti alla domanda sollecitandone conseguentemente il rigetto.

Sentite le parti, visti gli atti, e sentito il giudice relatore.

OSSERVA

Il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 10, primo comma, n. 4 e secondo comma, della l.r. 20 marzo 1951 n. 29, a mente del quale non sono eleggibili alla carica di deputato nazionale «i commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli di amministrazione ... di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione, ovvero enti in genere che siano ammessi a godere o godano effettivamente in via ordinaria

in dipendenza di disposizione di legge, o di atti amministrativi vincolanti, di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione» che, per tempestive dimissioni o per altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno 90 giorni prima della scadenza della precedente legislatura, lamentando appunto che il Di Betta, non essendosi dimesso entro il 16 marzo 1996 (novantesimo giorno precedente alla data di scadenza della precedente legislatura) verserebbe in tale condizione, avendo rivestito la carica di membro del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento almeno fino al 20 giugno 1996 (data di presentazione delle dimissioni, come risulta dalla documentazione in atti disponibile), laddove appunto tale Consorzio è sottoposto a vigilanza e tutela dell'assessore regionale per l'industria, ed è anche ammesso a godere di contributi a carico del bilancio regionale (si vedano gli artt. 2 e 29 della l.r. 4 gennaio 1984 n. 1).

In relazione a tale allegazione, il resistente eccepisce l'incostituzionalità della norma in commento, stigmatizzandone la contrarietà con i precetti di cui agli artt. 3, 122 e 51 della Costituzione della Repubblica italiana.

L'eccezione appare fondata, e giustifica senz'altro la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

È noto, invero, che la giurisprudenza avviata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1975 tende a dare al precetto dell'art. 51 della Costituzione la più ampia estensione applicativa.

In numerosi altri casi la Corte ha peraltro avuto modo di affermare che la disciplina di accesso alle cariche elettive deve essere strettamente limitata dai principi della legislazione statale, laddove poi eventuali deroghe ai principi e ai criteri adottati da tale legislazione sul diritto fondamentale di elettorato passivo — riconosciuto e garantito con carattere di inviolabilità dall'art. 2 della Costituzione — sono ammissibili soltanto in presenza di condizioni del tutto peculiari alla regione interessata e, in ogni caso, per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati comunque alla tutela di un interesse generale (in tal senso, v. sent. n. 105 del 1957; 26 del 1965; 171 del 1984; 162 del 1985; 235 del 1988; 162 del 1995).

Con specifico riferimento a casi del tutto analoghi a quello che qui ci occupa e relativi alla regione siciliana, la stessa Corte ha peraltro precisato che la previsione di determinate ipotesi in termini di ineleggibilità, anziché di incompatibilità, costituisce violazione dei principi cui si è testé fatto riferimento (si veda in particolare la sent. n. 432 del 1987), e con la sentenza n. 171 del 20 giugno 1984 addirittura ha dichiarato l'incostituzionalità proprio della specifica norma in esame, sia pur con riferimento ai componenti del consiglio di amministrazione di enti ospedalieri (il che, sia detto per inciso, esclude la possibilità, invocata dal resistente, di considerare sostanzialmente non più in vigore, anche con riferimento agli amministratori di Consorzi, l'art. 10, primo comma n. 4 e secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29).

Nella specie, si ha che l'esercizio di funzioni di amministrazione di enti soggetti a vigilanza regionale o ammessi a fruire di sovvenzioni di tipo facoltativo, è disciplinata dalla regione siciliana appunto in termini di ineleggibilità, mentre la parallela disciplina dettata (con riferimento ad amministratori di enti soggetti a vigilanza regionale o ammessi a godere in via continuativa di sovvenzioni facoltative) dall'art. 3 n. 1 della legge 3 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) prevede siffatta ipotesi in termini di incompatibilità, di tal che la normativa siciliana in materia di accesso alla carica di componente dell'assemblea regionale si palesa appunto discriminatoria rispetto alle maggiori opportunità offerte dalla legislazione nazionale, e contrastante con gli indicati precetti costituzionali, specie ove si consideri che non sembrano ricorrere le «ipotesi di peculiarità relative alla Sicilia» che potrebbero altrimenti legittimare la compressione del diritto di elettorato passivo in concreto sussistente.

Con riferimento alla rilevanza della questione, è poi il caso di sottolineare che gli effetti dell'incompatibilità sono ben diversi da quelli dell'ineleggibilità, visto che quest'ultima impedisce radicalmente l'accesso alla carica elettiva, mentre la prima consente all'eletto — una volta divenuto tale — di rimuovere la situazione impeditiva (costituita dalla coesistenza di funzioni o attività che la legge considera inconciliabili con la carica di che trattasi), di tal che nella specie la previsione in termini di incompatibilità, anziché di ineleggibilità, della fattispecie rilevata dal ricorrente, consentirebbe di valutare sotto un'angolazione prospettica del tutto diversa la lagnanza in commento.

Né varrebbe obiettare che la concreta rilevanza della questione di incostituzionalità sarebbe assorbita dalla tardiva proposizione del ricorso, ove si consideri che l'immediata proponibilità (ammessa dalla sentenza n. 58 emessa dalla C.G.A. il 12 marzo 1992) del ricorso avverso la proclamazione degli eletti (avvenuta il 29 giugno 1996), anziché dalla data di convalida degli eletti (non ancora intervenuta), non può ragionevolmente risolversi addirittura nell'introduzione pretoria di un termine decadenziale non previsto dal Legislatore, in danno per gli stessi interessati che vedrebbero consunta, col decorso del termine di trenta giorni dalla data della proclamazione, quella possibilità di ricorrere ad autorità giudiziaria che l'art. 82 del d.P.R. n. 570/1960 (nel testo introdotto dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147) ammette fino al trentesimo giorno successivo alla convalida degli eletti.

Ancora con riferimento alla concreta rilevanza della questione, merita un cenno a parte l'eccezione formulata dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Agrigento, secondo il quale il caso sottoposto all'esame di questo Collegio esulerebbe dalla fattispecie regolata dalla norma citata dal ricorrente.

All'uopo, l'Ufficio resistente prende le mosse dalla sentenza della Corte di cassazione n. 391 del 18 gennaio 1994, che ha individuato la *ratio* dell'ineleggibilità dei presidenti dei Consorzi nel rapporto di dipendenza tra le Regioni ed i Consorzi stessi, e nella rappresentatività esterna dell'amministratore, laddove solo nel caso in cui le Regioni siano in grado di ingerirsi effettivamente nelle scelte dei Consorzi riducendoli a meri strumenti di volontà direttive superiori, e solo nel caso in cui l'amministratore sia dotato di rappresentatività esterna, sarebbe configurabile l'astratta previsione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

Nella specie, l'assoggettamento del Consorzio A.S.I. a mera «vigilanza», e non già ad effettiva direzione, da parte dell'assessore all'industria, e la mancanza di rappresentatività esterna delle cariche rivestite dal Di Betta, dovrebbero portare perciò ad escludere la sussistenza dell'ipotesi di ineleggibilità ravvisata invece dal ricorrente.

L'assunto, però, non può condividersi per il semplice fatto che la sentenza della Corte di cassazione n. 391/1994 attiene all'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 2, n. 11, della legge 23 aprile 1981 n. 154 (a mente del quale sono ineleggibili gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune), ed ha riguardo perciò ad un caso di dipendenza tra enti, affatto diversa da quella — che è e resta di mera vigilanza, e non ha alcun riferimento a funzioni di rappresentatività esterna — disciplinata in termini di incompatibilità dall'art. 3, n. 1, della stessa legge. Visto che tale ultima norma non può essere interpretata nel modo suggerito dal resistente sulla scorta di una non condivisibile lettura della sentenza n. 391/1994, e che — mediamente — non può interpretarsi in tal modo neanche l'art. 10, primo comma n. 4 e secondo comma, della legge 20 marzo 1951 n. 29, restano valide, pertanto, tutte le considerazioni sopra svolte con riferimento al contrasto tra la normativa regionale e quella statale contenuta nell'art. 3 n. 1 della legge 3 aprile 1981 n. 154.

Considerato, pertanto, che la questione prospettata risulta rilevante per il giudizio in corso che non può essere definito senza la sua decisione:

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, n. 4 e, secondo comma, della legge della regione siciliana 20 marzo 1951 n. 29, con riferimento agli artt. 3, 122 e 51 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata in copia al presidente dell'Assemblea regionale ed al presidente della regione siciliana.

Palermo, addì 8 novembre 1996

Il presidente: BATTAGLIA

Il giudice estensore: D'ANTONI

N. 1336

*Ordinanza emessa il 2 settembre 1996 dal pretore di Bologna
nel procedimento tra Di Credico Gregorio e l'E.N.P.A.L.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.P.A.L.S. - Introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, di una più elevata contribuzione previdenziale sui compensi corrisposti agli artisti lirici mediante applicazione delle aliquote previdenziali sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di L. 1.000.000 anziché di L. 315.000 come stabilito in precedenza - Mancata previsione di un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione rimasto non modificato nella misura di L. 315.000 giornaliere - Incidenza sui principi di uguaglianza nonché di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e di garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 173/1986.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g.l. n. 210/1995 promossa da Gregorio Di Credico, (avv. A. Carullo), contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), (avv. ti V. Longobardi e R. Cardano), per la rimessione di questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Il ricorrente ha esposto di essere stato cantante lirico professionista e che dal 1963 erano stati versati all'ENPALS, cui era obbligatoriamente assicurato, i contributi previdenziali sui compensi che gli erano stati corrisposti, nelle misure previste.

Dal 1971 su ogni retribuzione giornaliera pagatagli era stata applicata per tale contribuzione l'aliquota del 14,70%, fino all'ammontare massimo di L. 315.000 di compenso, ai sensi del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420. Sulle somme superiori a tale limite massimo (c.d. «tetto») di compenso giornaliero veniva applicato un contributo di solidarietà nella misura del 3%.

Il ricorrente ha esposto che la legge 30 dicembre 1991 n. 412 («Disposizioni in tema di finanza pubblica») all'art. 11, comma 2, aveva elevato il «tetto», su cui applicare integralmente la contribuzione determinata nella misura del 26,97% per gli artisti lirici, a lire un milione. Il contributo di solidarietà sulle somme superiori a tale «tetto» era stato elevato alla misura del 5%.

Il ricorrente ha esposto che, nonostante tali maggiori importi di contribuzione, la retribuzione da calcolare ai fini del computo della pensione era rimasta quella dello stesso «tetto» massimo di L. 315.000 giornaliere, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del citato d.P.R. n. 1420/1971.

La difesa del ricorrente ha osservato che in tal modo la legge aveva «causato un appiattimento dei trattamenti di quiescenza con contemporanea compressione verso il basso del valore degli stessi, ormai inadeguati a conservare le esigenze vitali dei percettori e consentire di conservare il tenore di vita precedentemente goduto: la correlazione tra retribuzione (e tenore di vita) e pensione si è ormai persa!». Livellare le pensioni in valori così bassi ed ormai non più correlati alla realtà economica attuale significa snaturare e vanificare, almeno parzialmente, il fine pensionistico previdenziale...».

Dopo aver svolto altre considerazioni e aver compiuto un esame dei precedenti analoghi decisi dalla Corte costituzionale sul tema della legittimità costituzionale di norme che riducevano il «tetto pensionabile» solo ad una frazione del reddito percepito dall'assicurato, per il quale erano stati invece corrisposti per intero i contributi assicurativi, la difesa ha richiamato la esigenza di principio espressa in materia dalla Corte: la discrezionalità del legislatore in materia non poteva comunque violare «il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei prestatori d'opera» (sentenza n. 173/1986).

Tale proporzionalità era espressione dei principi normativi tratti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, sulla già esposta correlazione tra la retribuzione adeguata e sufficiente ed il trattamento di quiescenza.

Dopo aver dedotto che l'imposizione contributiva, nel caso, era «più che tripla rispetto a quella considerata ai fini pensionistici»; che la pensione che era stata attribuita dall'ENPALS al ricorrente era di L. 2.600.000 mensili calcolata in via provvisoria al 31 dicembre 1992, rispetto a quella che si sarebbe potuta calcolare in L. 4.500.000 circa, secondo i prelievi contributivi effettuati e con il computo delle migliori 540 retribuzioni giornaliere (escluso il contributo di solidarietà), la difesa ha precisato le conclusioni che si trascrivono:

«Voglia l'Ill.mo pretore ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed in accoglimento del presente ricorso;

Riconoscere, sulla base del dettato costituzionale, il diritto del ricorrente ad un più equo trattamento pensionistico e, di conseguenza;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 11, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione sollevata nel presente ricorso;

Emettere ordinanza con cui disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Accertare, quindi, all'esito della sentenza della Corte medesima, nell'auspicata ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della impugnata norma, il diritto del ricorrente al trattamento di quiescenza ricalcolato tenendo conto dei criteri dettati dalla Corte nella sua pronuncia;

Ritenere e dichiarare l'E.N.P.A.L.S. nella persona del suo presidente *pro-tempore* tenuta, di conseguenza, a riliquidare la pensione, e, per l'effetto;

Condannare l'E.N.P.A.L.S. medesimo ad erogare il trattamento pensionistico così ricalcolato oltre al pagamento degli arretrati dovuti, del risarcimento del danno da svalutazione e degli interessi nella misura legale sulle somme via via rivalutate.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e richiesta, anche istruttoria che, compatibilmente col rito, si rendesse necessaria».

2. — L'ENPALS si è costituito in giudizio; ha sostenuto che la questione di legittimità sollevata non era fondata.

Gli assicurati dell'ENPALS avevano contribuzioni e trattamenti differenziati, a seconda delle diverse caratteristiche delle varie categorie; il sistema previdenziale dell'ENPALS era basato sul criterio della c.d. «capitalizzazione a contributo medio costante», nella cui applicazione si teneva conto delle conseguenze della rivalutazione della moneta nel tempo, agli effetti sia della contribuzione come delle pensioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rilevanza della eccezione

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è rilevante ai fini della decisione.

Senza che occorra in questa fase del processo una specifica istruttoria sulla situazione concreta prospettata dal ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 l'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti ha avuto applicazione anche nei confronti del ricorrente. La eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma nel senso indicato nella eccezione avrebbe concrete e rilevanti ripercussioni sull'ammontare del trattamento di quiescenza.

Quanto si è constatato, come non è stato negato dalla difesa dell'ENPALS, è sufficiente a far ritenere rilevante la questione sollevata ai fini della decisione della causa.

In merito della questione

La questione proposta non è manifestamente infondata, come il giudice deve deliberare prima e per rimetterne la decisione alla Corte costituzionale.

L'art. 11, comma 2, della legge così dispone: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992, il terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 è sostituito dal seguente: Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di L. 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro».

Tale norma è stata emanata per aumentare la contribuzione corrisposta all'ENPALS, e perciò le entrate e i mezzi a disposizione dell'ente mutualistico.

La norma produce l'effetto di aumentare in maniera rilevante la percentuale di contribuzione posta a carico degli assicurati; soprattutto per quanto riguarda il massimale (il c.d. tetto) contributivo, elevato dalla misura di L. 315.000 a quello di 1 milione.

Le considerazioni svolte dalla difesa mettono in evidenza come il «tetto» della retribuzione, che le norme applicabili ed applicate al ricorrente prendono in considerazione ai fini del computo dell'ammontare del trattamento di quiescenza, è rimasto invece fermo all'importo di L. 315.000: ciò crea una notevole sperequazione tra la contribuzione e il trattamento pensionistico.

Le constatazioni di tale rottura dell'equilibrio preesistente e del venir meno di un rapporto di proporzionalità tra i contributi percepiti dall'ENPALS e la pensione corrisposta all'assicurato, che sono conseguenza della norma in esame, non sono state negate della difesa dell'ENPALS.

Tale nuova situazione offre un concreto fondamento alle considerazioni svolte dalla difesa del ricorrente sulla lesione «del principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico» e del fatto che il legislatore, in questa ipotesi, non avrebbe tenuto alcun conto delle effettive contribuzioni versate dai lavoratori assicurati ai fini dell'ammontare della pensione.

La difesa ha richiamato in proposito le enunciazioni svolte in argomento nella sentenza n. 173/1986 della Corte costituzionale.

Il pretore rileva come le constatazioni fatte e le considerazioni svolte prospettino una seria questione di legittimità della norma, che non può non essere sottoposta alla Corte costituzionale per essere esaminata e decisa, con riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, anche secondo le argomentazioni svolte in proposito dalla difesa del ricorrente negli scritti difensivi.

Il pretore rimette perciò alla Corte la eccezione sollevata, con riferimento alle considerazioni svolte dalla difesa, in relazione alle norme richiamate.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nella parte in cui, insieme alla introduzione di una più elevata contribuzione previdenziale sui compensi dati agli artisti lirici, in particolare con la previsione della contribuzione generica fino al massimo giornaliero di compenso di lire un milione, non ha disposto un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione, rimasto non modificato nella misura di L. 315.000 giornaliera, con riferimento alle norme e ai principi di cui agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, anche per le ragioni esposte in proposito nelle difese del ricorrente, quali richiamate nella motivazione;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle parti, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina la sospensione del giudizio, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 2 settembre 1996

Il pretore: GOVERNATORI

N. 1337

Ordinanza emessa il 29 luglio 1996 dal giudice designato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, nel procedimento per sequestro conservativo nei confronti di Ronda Smedile Lucia

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità amministrativa per danno morale - Processo di cognizione per l'accertamento dell'obbligo del terzo debitore (nella specie: I.N.P.D.A.P., debitore dell'indennità di buonuscita nei confronti del soggetto citato per danno erariale) - Mancata previsione dell'attribuzione di detto accertamento alla giurisdizione della Corte dei conti e in particolare alla competenza del giudice rimettente - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale per la limitazione dell'esercizio della difesa dell'Erario.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19; c.p.c. art. 548; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio, iscritto al n. 31R del registro di segreteria, relativo: a) alla conferma, revoca o modifica del decreto di sequestro conservativo emesso dal presidente della sezione in data 5 luglio 1996, nei confronti della sig.ra Lucia Ronda in Smedile, nata a Catanzaro il 13 agosto 1931, fino alla concorrenza di L. 285.507.400; b) alla dichiarazione dei terzi ex art. 547 c.p.p.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 luglio 1996, il dott. Renato degli Esposti e la sig.ra Laura Nardi, rispettivamente rappresentanti della Banca Commerciale Italiana, filiale di Imperia e della Direzione provinciale del tesoro di Imperia, per la prescritta dichiarazione dei terzi ex art. 547 c.p.c.; il difensore costituito con atto depositato in data odierna, avv. Giovanni Rimella; nonché il rappresentante del pubblico ministero in persona del vice procuratore generale Ermete Bogetti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza adottata in pari data, questo giudice ha provveduto a modificare, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 15 novembre 1993 n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, il decreto del presidente della sezione in data 5 luglio 1996, con cui era stato autorizzato il sequestro conservativo fino alla concorrenza di L. 285.507.400 nei confronti della sig.ra Lucia Ronda in Smedile, su cui pende procedimento di responsabilità amministrativa per danno erariale instaurato con atto di citazione del 2 gennaio 1990 dal procuratore generale e riassunto con atto in data 27 marzo 1996 dal vice procuratore generale Ermete Bogetti, in seguito al trasferimento della competenza alla sezione per effetto della norma dianzi citata.

In tal modo si è concluso il procedimento previsto dal citato art. 5 del decreto-legge n. 453/1993, segnatamente dal comma 4.

L'odierna udienza, in adesione al principio di economia processuale prospettato nell'apposita richiesta del vice procuratore generale, è stata fissata dal presidente della sezione anche per raccogliere la dichiarazione dei terzi di cui all'art. 547 del c.p.c., in conformità di quanto disposto al primo comma dell'art. 678 dello stesso codice.

Senonché il rappresentante dell'INPDAP di Imperia, citato nella suddetta qualità in quanto presunto debitore dell'indennità di buonuscita in favore della sig.ra Ronda, non si è presentato, pertanto il pubblico ministero ha formulato istanza di istruzione della causa concernente l'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 del c.p.c., precisando al riguardo di ritenere competente questo stesso giudice in quanto giudice dell'udienza di comparizione del terzo.

Sorgendo eventuali problemi in ordine alla giurisdizione della Corte dei conti, egli, in via subordinata, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nonché dell'art. 548 del c.p.c. come richiamato dall'art. 26 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non consentono che il processo

di cognizione per accertare l'obbligo del terzo debitore, citato dal procuratore della Corte dei conti nell'ambito del giudizio cautelare contabile, rientri nella giurisdizione della stessa Corte dei conti e in particolare nella competenza di questo giudice, chiedendo il deferimento della questione alla Corte costituzionale.

L'avv. Rimella, difensore della convenuta, ha condiviso l'assunto del pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La mancata comparizione del rappresentante dell'INPDAP, ancorché regolarmente convocato per rendere la sua dichiarazione, ha dato luogo all'istanza del pubblico ministero, alla quale si è associato il difensore, di procedere all'istruzione del processo relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo, così come previsto dall'art. 548 del c.p.c., accertamento necessario ai fini della esecuzione del sequestro di quanto dovuto da tale Ente a titolo di indennità di buonuscita in favore della sig.ra Ronda, convenuta in giudizio per responsabilità amministrativa.

In proposito questo giudice ritiene che, alla luce della normativa vigente, la sua azione sia paralizzata, nel senso di non poter dar seguito a detta istanza e di non poter adottare l'alternativa soluzione, pure prevista dal primo comma del citato art. 548, di rimettere le parti davanti al tribunale.

Occorre infatti considerare che, in base all'art. 548 citato, se il terzo non compare all'udienza stabilita per rendere la sua dichiarazione, «il pretore, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo, se essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette le parti davanti al tribunale competente...». Secondo il pubblico ministero il principio desumibile dalla norma, consiste nell'incardinare la competenza per procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo in capo allo stesso giudice titolare del procedimento relativo alla dichiarazione del terzo ex art. 547, per cui, nel caso di specie dovrebbe essere questo stesso giudice a procedere all'istruzione della causa conseguente alla mancata comparizione del terzo, attesa la sua competenza a riceverne la dichiarazione. Ma siffatta tesi non tiene conto della circostanza che all'istruzione della causa occorre provvedere a norma del libro secondo, vale a dire mediante l'instaurazione di un ordinario processo di cognizione il cui esito consiste nell'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del debito del terzo e si conclude con una sentenza destinata a definire con efficacia di giudicato i rapporti tra creditore e terzo. È di tutta evidenza che siffatto accertamento incidente esclusivamente su rapporti di diritto privato, esula — allo stato della vigente normativa — dalla giurisdizione della Corte dei conti e conseguentemente di questo giudice.

Ciò posto, occorre valutare, in via sussidiaria, se non sia possibile «rimettere le parti davanti al tribunale competente». Ma tale soluzione è drasticamente ostacolata dall'impossibilità per il procuratore generale della Corte dei conti, di svolgere la sua funzione davanti al giudice ordinario (così, da ultimo, Corte dei conti, ss.rr. 16 gennaio 1996, n. 24/QM).

Sulla base delle considerazioni che precedono, assume rilevanza, ai fini del decidere sulla istanza formulata in udienza dal pubblico ministero intesa ad ottenere l'istruzione del processo di cognizione vertente sull'accertamento dell'obbligo del terzo, la questione di legittimità costituzionale proposta dallo stesso organo requirente in via subordinata.

La questione, peraltro, appare non manifestamente infondata, nella considerazione che l'assetto normativo più sopra richiamato costituisce per il pubblico ministero presso la Corte dei conti limitazione dell'esercizio della difesa dell'erario con conseguente violazione del principio di tutela giurisdizionale, affermato dall'art. 24 della Costituzione.

Occorre, pertanto, disporre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio di legittimità costituzionale, sospendendo contestualmente ogni pronuncia in ordine alla istanza formulata in udienza dal pubblico ministero.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87, dispone che, sospesa ogni pronuncia in ordine alla istanza sopra specificata, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.-l. 15 novembre 1994, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, nonché dell'art. 548 del c.p.c. come richiamato dall'art. 26 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono che il processo di cognizione per accertare l'obbligo del terzo rientri nella giurisdizione della Corte dei conti e in particolare nella competenza di questo giudice.

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Così deciso in Genova, nell'udienza del 29 luglio 1996.

Il giudice designato: SCUDIERI

96C1847

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

